

l'agente in questione aveva stretti legami con il clan dei Giuliano, considerato che Ruberti era cognato di Raffaele Giuliano, uno dei capi malavitosi del clan di Forcella;

l'inchiesta della procura di Napoli ha inoltre appurato che l'agente del SISDE era stato indagato dalla procura di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta sulle collusioni tra camorra e magistratura napoletana e in particolare per i suoi rapporti con il giudice Armando Cono Lancuba;

stando a quanto scrive il Gip nell'ordinanza di custodia cautelare, esistono altre dichiarazioni di collaboratori di Giustizia che hanno sostenuto che operazioni similari organizzate dal SISDE in collusione con la camorra sono state numerose;

la vicenda di Napoli pertanto sembra essere assai grave, perché si inquadra in quel biennio 1992-1993 caratterizzato da attentati veri e tragici, da attentati falsi, da minacce e provocazioni e da operazioni cosiddette « simulate »;

è il periodo in cui esplode lo scandalo dei fondi neri dei servizi, della bomba — frutto di un depistaggio — fatta ritrovare nella notte tra il 20-21 settembre 1992 sul treno Siracusa-Torino, collocata secondo l'accusa, su ordine del capocentro del SISDE di Genova, in rapporto con ambienti camorristici;

ma il biennio 1992-1993 è anche contrassegnato dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, con l'uccisione dei Giudici antimafia Falcone e Borsellino. Episodi questi in cui molti sono ancora i punti oscuri che si sommano:

a) alla « causalità » della macchina del SISDE parcheggiata a fianco dell'autobomba che doveva uccidere Maurizio Costanzo;

b) all'oscuro episodio del *black-out* ai centralini di Palazzo Chigi tra il 27 e il 28 luglio 1993, nei giorni delle bombe di Milano e Roma, con l'allora Presidente del Consiglio, attuale Presidente della Repub-

blica Azeglio Ciampi, « isolato » e « muto » per quasi tre ore nella sua residenza;

c) allo scandalo dei fondi neri del SISDE con il tentativo di coinvolgere l'allora Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro;

l'episodio del maresciallo Schiavo evidenzerebbe come i favori tra gli uomini del SISDE e la camorra erano reciproci e continuativi. I malavitosi venivano informati in tempo reale delle iniziative giudiziarie nei loro confronti che Schiavo conosceva per i suoi rapporti con i carabinieri. Il « compenso » era l'organizzazione di operazioni simulate che permettevano a Schiavo e al servizio segreto di mettersi in luce. Il sospetto che i depistaggi, questa « metodologia » fosse una costante dei nostri servizi e che l'episodio dello Schiavo non fosse un fatto isolato —:

se presso il SISDE esistano atti e documenti frutto di un'attività depistante;

se i funzionari che hanno prestato servizio in quegli anni presso il centro SISDE di Napoli siano stati rimossi;

se risultino pagamenti sotto qualsiasi forma, fatti dallo Schiavo, alle sue « fonti informative »;

se agli atti del centro SISDE di Napoli risultino note informative su episodi quali le autobombe del 1993, l'autobomba di via Sabini a Roma;

se il maresciallo Schiavo o altri funzionari in servizio a Napoli risultino essere stati indagati per vicende camorristiche o di corruzione. (4-01576)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta orale:*

RUZZANTE e TRUPIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate) stabilisce che il genitore o il familiare, lavoratore con contratto di lavoro pubblico o privato, il quale assiste con continuità un portatore di *handicap*, parente o affine entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;

nel caso della professoressa Domenica Lora, insegnante precaria abilitata, iscritta nella graduatoria permanente per le classi di concorso A017 e A019, che assiste il figlio minore affetto da grave situazione di *handicap* certificata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 104 del 1992, la suddetta norma agevolativa, per una discutibile e incoerente interpretazione adottata dal Provveditorato agli studi di Vicenza, risulta di fatto inapplicata in quanto si ritiene di non attribuirle alcun valore di priorità nella scelta della sede di insegnamento, neanche all'interno della medesima fascia;

in passato la suprema Corte ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale della citata disposizione con specifico riferimento alla sua applicazione al comparto della scuola;

risulta particolarmente rilevante una corretta ed omogenea applicazione della ricordata disposizione su tutto il territorio, in ragione della delicatezza della questione e della significatività della funzione sociale ed assistenziale della famiglia nel caso della situazione di *handicap* —:

quali siano le valutazioni del Ministro relativamente ai fatti sopra esposti;

quali iniziative ritenga di voler assumere al fine di garantire una applicazione omogenea della citata normativa al fine di garantire un diritto ed un principio di civiltà anche da parte del personale del comparto della scuola che vive una particolare condizione di sofferenza e di disagio socio-familiare. (3-00496)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* Per sapere — premesso che:

con l'Accordo-Intesa stipulato il 28 settembre 2001 tra ARAN e organizzazioni sindacali firmatarie, sono state istituite le due nuove figure professionali di coordinatore tecnico e coordinatore amministrativo da inquadrare nell'area C del personale A.T.A della scuola;

in fase di prima applicazione, per quanto concerne il personale dell'area tecnica, saranno inquadrati gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli EE.LL. sprovvisti del titolo di studio necessario per l'esercizio della funzione docente nelle scuole statali;

lo stesso accordo, inoltre, all'articolo 3 prevede, dopo tale fase, e solo per gli assistenti tecnici destinatari in funzione aggiuntiva, la possibilità di svolgere i compiti della nuova figura di coordinatore tecnico;

tale soluzione, che nell'impostazione tenta di sanare un'anomalia tecnico-giuridica, di fatto, lascia scontente entrambe le categorie in quanto, mentre il personale transitato dagli EE.LL. si vede privato dell'attività di insegnamento, gli attuali assistenti-tecnici (pur avendo uguali competenze culturali e professionali ad essere in possesso del titolo di Istruzione Secondaria Superiore), continuano ad essere inquadrati nella generica area del personale non docente, pur operando quotidianamente a fianco dei docenti e allievi;

i laboratori degli Istituti alberghieri, i laboratori informatici e multimediali, quelli degli istituti agrari, ed i laboratori di tutte le altre specializzazioni delle nostre istituzioni scolastiche, non hanno bisogno di « coordinatori » ma soprattutto di operatori con competenze tecniche e professionali in continua evoluzione, disposti ad assumersi sempre maggiori responsabilità tecnico-scientifiche-didattiche nell'ambito del proprio lavoro;

si ricorda che, allo scopo, in passato, nonché alla corrente legislatura, sono state presentate proposte e disegni di leggi tutte tendenti alla istituzione di nuove figure tecniche nella scuola, una delle quali, a cura dell'interrogante, e contrassegnata come atto Camera n. 775, presentata il 13 giugno 2001;

nella società ed ancor più nell'automazione, ove l'innovazione tecnologica è divenuta l'essenza di ogni futuro sviluppo, per la valorizzazione delle risorse umane strumentali, è condizione prioritaria ed indiscutibile per una scuola che vuole offrire servizi di qualità —:

quali iniziative intenda adottare per ovviare alla disparità di inquadramento e trattamento in cui si vengono a trovare le due categorie di tecnici e, soprattutto, se non ritenga utile e necessario per l'ottimizzazione di tutte le risorse, procedere fin dal prossimo rinnovo contrattuale, alla riorganizzazione dell'area dei servizi tecnici, con la creazione di un apposita area tecnica, disgiunta da quelle dei servizi Ausiliari ed Amministrativi, tramite l'istituzione delle relative e necessarie figure. (5-00455)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

JANNONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Università di Bergamo ha raggiunto, a seguito dell'ampliamento dell'offerta formativa e della diversificazione dei corsi di laurea, la quota di oltre novemilacinquecento iscritti per l'anno accademico 2001-2002;

tale dato, attestatosi a fronte di un notevole quanto rapido sviluppo strutturale e didattico, colloca l'Ateneo bergamasco in una posizione di assoluta rilevanza nell'ambito del panorama universitario nazionale, e segnatamente di quello lombardo;

i finanziamenti statali assegnati all'Università di Bergamo ammontano a lire trentasei miliardi annui (18.592.448,36 €) pari ad una quota *pro capite* studente di lire sei milioni annui (3.098,74 €);

i suddetti finanziamenti creano un netto sbilancio se rapportati ad altri Atenei lombardi, in particolare all'Università di Brescia la quale, per circa tredici mila iscritti riceve dallo Stato un finanziamento annuo pari a centotré miliardi di lire (53.195.060,60 €), o all'Università di Pavia dove si registra una quota *pro capite* di finanziamento statale annuo per studente pari a lire diciannove milioni (9.812,68 €);

all'Università di Bergamo vengono erogate risorse del tutto insufficienti, in considerazione non solo della ordinaria amministrazione dell'Ateneo, ma altresì delle ristrutturazioni e delle acquisizioni immobiliari necessarie e non più procrastinabili per consentire il corretto svolgimento dell'attività didattica;

gli attuali fondi destinati all'Università di Bergamo risulterebbero sottostimati del 30 per cento se rapportati ai criteri di parametrizzazione mediante i quali il Governo dovrà stabilire, entro la fine del 2002, una media nazionale cui attenersi nell'erogazione dei fondi alle Università italiane;

il 2002 sarà comunque l'ultimo anno utile in cui il Ministero dell'Università elargirà i fondi di riequilibrio —:

quali misure il Ministro intenda porre in essere al fine di adeguare congruamente, in ragione delle motivazioni e delle proporzionalità evidenziate, la dotazione finanziaria dell'Università di Bergamo. (4-01562)

GERACI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il personale Ata dal mese di settembre 2001, data di assunzione con contratto a tempo determinato, non ha ancora ricevuto lo stipendio;

a tutt'oggi non è stata data alcuna giustificazione per tale disservizio;

questa situazione è la medesima per tutte le regioni italiane —:

se non si reputi doveroso e necessario intervenire per ripristinare una condizione di legittimità nei rapporti lavorativi;

se non si reputi altrettanto necessario un chiarimento della situazione al suddetto personale, onde evitare una demotivazione dello stesso al lavoro. (4-01573)

SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 (Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo) recita: « È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda »;

la data di scadenza della domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il personale docente ed educativo è concisa con il giorno 9 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale* n. 45 dell'8 giugno 2001);

gli esami di Stato per l'anno scolastico 2000-2001 alla data di scadenza di cui al punto precedente erano in pieno svolgimento ed alcune commissioni avevano già ultimato i lavori mentre in altre erano ancora in corso;

gli studenti che hanno conseguito il titolo prima del 9 luglio 2001 hanno potuto presentare domanda di inserimento ed è stata accolta, mentre gli altri, quelli che hanno conseguito il titolo dopo il 9 luglio 2001, sono stati esclusi —:

se non ritenga opportuno, per evitare disparità di trattamento, adottare provvedimenti al fine di consentire a tutti gli allievi che hanno conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico 2000-2001 l'in-

serimento nelle graduatorie di circolo e di istituto e la valutazione del titolo stesso, ai sensi dei punti A) e C) dell'allegato A della tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ed al personale educativo o, eventualmente, di non consentirlo a nessuno.

(4-01575)

RANIELI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da diversi anni docenti con contratto a tempo indeterminato reggono in diverse regioni italiane, attraverso l'istituto dell'incarico di presidenza, numerose istituzioni scolastiche, sia nell'ambito della scuola di base che nell'ambito delle scuole superiori;

tali docenti, in qualità di presidi incaricati, hanno fornito un contributo importante nelle fasi di sperimentazione e nell'avvio della riforma scolastica;

a seguito della conclusione delle trattative per il primo contratto dei dirigenti scolastici e della firma sul relativo preaccordo si prevede il collocamento a riposo di un numero notevole di ulteriori dirigenti;

ne consegue la necessità di colmare i vuoti di organico dirigenziale che continueranno a determinarsi presso le istituzioni scolastiche attraverso la valorizzazione delle preziose competenze acquisite da parte dei suddetti presidi incaricati —:

se il Ministro intenda al più presto procedere alla emanazione di un bando di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dando priorità allo svolgimento del concorso per il 50 per cento dei posti riservato ai presidi incaricati con un servizio di almeno tre anni di incarico, al fine di procedere alla copertura dei posti va-

canti ed  
all'immissione del ruolo dei nuovi  
dirigenti alla data del 1° settembre 2002.  
(4-01577)

**BULGARELLI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

circa 1000 lavoratori sono impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU) presso gli uffici tecnico amministrativi nelle diverse scuole italiane percependo per queste prestazioni l'indennità prevista dalla legge;

con il decreto ministeriale del 20 aprile del 2001 prot. 66, si definiva l'attivazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per rendere più strutturale la presenza di questi lavoratori nei diversi istituti scolastici;

in seguito al provvedimento, i sindacati quali CGIL, CISL e UIL chiedevano al Ministro della pubblica istruzione un confronto per definire un accordo quadro (sul modello di quello già definito al Ministero dei beni culturali e in numerose Amministrazioni locali) prima dell'attivazione dei singoli contratti di collaborazione nei diversi istituti;

a seguito di questa richiesta nel luglio 2001 presso il ministero, il Direttore generale dottor Zucaro dava lettura di un contratto tipo autonomamente predisposto dall'Amministrazione, dichiarandosi indisponibile alla sottoscrizione di un accordo quadro;

i sindacati hanno manifestato la loro contrarietà a questa procedura perché non garantista dei diritti e tutele fondamentali dei lavoratori, e determinante, così come avvenuto, l'insorgere di un consistente contenzioso dovuto alla contraddizione tra la previsione contrattuale e la reale modalità della prestazione lavorativa;

attualmente i contratti di collaborazione sono stati firmati individualmente e in modo differenziato nei singoli istituti, senza nessun quadro di riferimento;

urge una tutela di questa categoria oggi priva dei diritti fondamentali come parità di retribuzione lorda, maternità, assegni al nucleo familiare, ferie, permessi, indennità di malattia) —:

se il Ministro interrogato non intenda definire un accordo quadro sulle collaborazioni al fine di evitare i contenziosi legali, prevedendo una reale modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative;

se il Ministro non ritenga opportuno assicurare a questi lavoratori la fruizione di alcuni diritti fondamentali di cui oggi sono privi. (4-01580)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

**CAZZARO e MARTELLA.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha sottoposto alla valutazione delle organizzazioni sindacali il testo di un disegno di legge finalizzato alla modifica dei benefici previdenziali previsti dalle leggi n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993 riguardanti i lavoratori esposti all'amianto;

nell'incontro del 4 dicembre con le organizzazioni sindacali, il Sottosegretario onorevole Brambilla ha dichiarato che tale testo sarà approvato dal Governo con l'intenzione di inserirlo nella legge finanziaria attualmente in discussione;

una simile scelta sarebbe grave e sbagliata poiché le procedure d'approvazione della legge finanziaria non consentirebbero quell'attento esame, da parte del Parlamento, che questo importante e complesso problema richiede;

la proposta del Governo riduce fortemente i diritti e i benefici per i lavoratori che sono stati esposti all'inquinamento cancerogeno dell'amianto;